

Regolamento per il commercio su aree pubbliche

(approvato con delibera di C.C. n. 87 del 15.01.02)

INDICE

- TITOLO I – MERCATI

Capo 1 – Disciplina generale dei mercati

Sezione 1 - Commercio su aree pubbliche

Art. 1	Classificazione dei mercati	pag. 4
Art. 2	Assegnazione posteggi destinati all'esercizio del commercio	pag. 4
Art. 3	Riassegnazione dei posteggi	pag. 5
Art. 4	Spostamenti di posteggio per miglioria	pag. 6
Art. 5	Assegnazione giornaliera dei posteggi	pag. 6
Art. 6	Scambio consensuale dei posteggi	pag. 6
Art. 7	Ampliamento del posteggio	pag. 7
Art. 8	Gestione del registro delle presenze maturate	pag. 8
Art. 9	Gestione presenze e assenze dei concessionari di posteggio	pag. 8
Art. 10	Aggiornamento presenze a seguito rilascio dell' autorizzazione	pag. 8
Art. 11	Disposizioni in materia di subingresso	pag. 9
Art. 12	Obbligo di esibire l'autorizzazione	pag. 9

Sezione 2 - Produttori agricoli

Art. 13	Determinazione posteggi riservati ai produttori agricoli	pag. 10
Art. 14	Assegnazione in concessione decennale posteggi per pr..Agric.	pag. 10
Art. 15	Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi	pag. 10

Sezione 3 - Disposizioni comuni

Art. 16	Norme in materia di funzionamento dei mercati	pag. 11
Art. 17	Circolazione nelle aree di mercato	pag. 12
Art. 18	Durata delle concessioni	pag. 12
Art. 19	Canone per la concessione dei posteggi	pag. 12
Art. 20	Determinazione degli orari	pag. 12
Art. 21	Applicazione disposizioni di carattere igienico-sanitario	pag. 12
Art. 22	Diritto di accesso agli atti amministrativi	pag. 13
Art. 23	Ambito di applicazione	pag. 13

Capo II - Disposizioni concernenti i singoli mercati

Sezione 1- Localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologiche del Mercato

	Della domenica a Bertinoro Centro	pag. 14
Art. 24	Caratteristiche del Mercato	pag. 14

	Localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologiche del Mercato del lunedì a Santa Maria Nuova -	pag. 14
--	---	---------

Sezione 2 – Posteggi isolati

Art. 25	Caratteristiche dei posteggi	pag. 15
---------	------------------------------	---------

Sezione 3 – Chioschi per la vendita di piadina romagnola e crescioni

		pag. 15
--	--	---------

Art. 26	Caratteristiche dei posteggi	pag.	16
Art. 27	Applicabilità disposizioni di cui al Capo I	pag.	17

TITOLO II – FIERE – pag. 17

Capo I – Disciplina generale delle Fiere pag. 18

Art. 28	Classificazione delle Fiere	pag.	19
Art. 29	Disciplina delle fiere straordinarie	pag.	19
Art. 30	Assegnazione posteggi in concessione decennale	pag.	20
Art. 31	Prima assegnazione dei posteggi in concessione decennale: disciplina transitoria	pag.	20
Art. 32	Assegnazione secondo posteggio	pag.	20
Art. 33	Assegnazione temporanea dei posteggi	pag.	21
Art. 34	Gestione del registro delle presenze maturate	pag.	21
Art. 35	Gestione presenze e assenze dei concessionari di posteggio	pag.	22
Art. 35/bis	Revoca della concessione	pag.	22
Art. 36	Applicabilità altre disposizioni	pag.	22
Art. 37	Ambito di applicazione	pag.	22

Capo II – Disposizioni concernenti le singole fiere

Sezione 1 – Festa dell’Ospitalità pag. 23

Art. 38	Data e giorni di svolgimento	pag.	23
Art. 39	Localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologiche	pag.	23
Art. 40	Specializzazioni merceologiche	pag.	23

Sezione 2 - Sagra dei Limoni pag. 24

Art. 41	Data e giorni di svolgimento	pag.	24
Art. 42	Localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologiche	pag.	24
Art. 43	Specializzazioni merceologiche	pag.	24

TITOLO III – DISCIPLINA DEL COMMERCIO ITINERANTE – pag. 25

Art. 44	Zone vietate al commercio itinerante	pag.	26
Art. 45	Modalità di esercizio del commercio in forma itinerante	pag.	26
Art. 46	Vendite a domicilio	pag.	26
Art. 47	Applicabilità altre disposizioni	pag.	26

TITOLO IV - SANZIONI – pag. 27

Art. 48	Regime sanzionatorio	pag.	28
Art. 49	Devoluzione dei proventi	pag.	28

TITOLO I
MERCATI

CAPO I Disciplina generale dei mercati

Sezione 1

Commercio su aree pubbliche

Art. 1

Classificazione dei mercati

1. I mercati al dettaglio su aree pubbliche, annuali o stagionali, sono classificati sulla base delle definizioni di cui all'art. 6, comma 1, della Legge Regionale 25 giugno 1999, n. 12, così come ulteriormente specificate al comma 2.
2. I mercati sono così classificati:
 - a) mercati ordinari, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2 per cento dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;
 - b) mercati a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati:
 - per settori merceologici;
 - per specializzazioni merceologiche;
 - per settori e per specializzazioni merceologiche;
 - c) mercati straordinari, quando trattasi di mercati, ordinari o a merceologia esclusiva, che si svolgono nella stessa area e con gli stessi operatori ma in giorni diversi da quelli normalmente previsti.
3. Agli effetti di cui al comma 1, si intendono :
 - per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare;
 - per specializzazioni merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori.

Art.2

Assegnazione posteggi destinati all'esercizio del commercio

1. L'assegnazione dei posteggi in concessione decennale, è effettuata sulla base dei criteri stabiliti al punto 2, lett. c) della deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368, stabilendo, in caso di parità, che siano privilegiati gli operatori totalmente sprovvisti di posteggio nell'ambito dello stesso mercato ed in caso di ulteriore parità, procedendo a sorteggio.
2. Ai fini dell'applicazione dei criteri richiamati al comma 1, si intende per dante causa il soggetto che, per primo, ha ceduto in proprietà o in gestione l'azienda.
3. La disponibilità di posteggi liberi è resa nota, oltrechè a mezzo di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Della Regione, con avviso pubblico da esporsi all'Albo Pretorio del Comune ed in ogni altro luogo pubblico utile allo scopo, in cui siano esplicitati i termini ed ogni altra eventuale modalità da osservarsi ai fini della presentazione delle domande di assegnazione.
4. Le domande presentate da operatori che fossero già titolari di due o più posteggi nell'ambito dello stesso mercato, sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.
5. L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili :

- a) per incremento del numero di posteggi di un mercato;
 - b) per istituzione di un nuovo mercato;
- è effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui ai commi precedenti e fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6 .
- 6.** L'assegnazione dei posteggi, a qualunque titolo effettuata, avviene:
 - a) nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinate;
 - b) previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle miglorie di cui al successivo art. 4 .
 - 7.** Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla mera modifica del periodo infra-annuale di validità delle concessioni.

Art. 3 **Riassegnazione dei posteggi**

- 1.** Si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi a favore degli operatori che già ne sono concessionari, nei seguenti casi:
 - a) trasferimento del mercato in altra sede;
 - b) trasferimento parziale del mercato, spostamento o ridimensionamento di una parte dei posteggi, qualora i posteggi interessati da tali operazioni siano percentualmente superiori al 20 per cento dei posteggi complessivi del mercato.
- 2.** Nei casi di cui al comma 1, la riassegnazione dei posteggi avviene coinvolgendo tutti gli operatori concessionari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato, sulla base della graduatoria stilata con i criteri di cui al punto 7, lettera a) e c) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, così come ulteriormente specificati al comma 4, 5 e 6.
- 3.** Qualora il numero di posteggi oggetto di trasferimento o di ridimensionamento sia percentualmente pari o inferiore a quello previsto al comma 1, la riassegnazione dei posteggi è limitata agli operatori titolari dei posteggi direttamente interessati dal trasferimento o dal ridimensionamento dei posteggi medesimi.
- 4.** Agli effetti dell'applicazione dei criteri si confermano:
 - a) le vigenti graduatorie riguardanti l'anzianità di mercato;
 - b) parificazione dell'anzianità di attività a quella di mercato, fatta salva la possibilità, su istanza dell'operatore interessato, di richiedere il riconoscimento di una anzianità di attività superiore;
 - c) applicazione. In caso di ulteriore parità fra più operatori, dei seguenti, ulteriori criteri:
 - maggiore anzianità di mercato riferibile al soggetto in attività;
 - maggiore anzianità ininterrotta di attività relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche, così come desumibile dal Registro delle Imprese, riferita all'operatore in attività;
 - sorteggio.
- 5.** L'ufficio competente provvede a determinare ogni ulteriore modalità utile ai fini della determinazione della graduatoria, in particolare riferibile:
 - alla predeterminazione delle notizie da rendersi mediante autocertificazione;
 - alla fissazione del termine, non inferiore a 7 giorni e non superiore a 15 giorni a decorrere dalla data di esecutività del provvedimento con il quale è approvata la graduatoria, entro il quale dovranno pervenire le autocertificazioni o eventuali memorie da parte degli operatori interessati.
- 6.** Gli operatori del mercato sono ordinati:
 - secondo una graduatoria unica, per i mercati ordinari totalmente sprovvisti di posteggi a specializzazione merceologica;
 - secondo una pluralità di graduatorie ordinate per settore merceologico e per specializzazione merceologica, in tutti gli altri casi.

Art. 4

Spostamenti di posteggio per miglitoria

1. Gli spostamenti di posteggio per miglitoria sono riservati agli operatori già concessionari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato al quale appartengono i posteggi liberi, sulla base della graduatoria di cui al punto 7 lett. a) e c) della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, salvo il caso di istituzione di nuovi mercati per i quali si applica il comma 2.
2. Nel caso di istituzione di nuovi mercati, la graduatoria è formata dagli operatori titolari di concessione di posteggio nei mercati che hanno svolgimento nell'ambito del comune.
3. Nella fattispecie di cui al comma 1, le procedure di accesso al posteggio per miglitoria si svolgono secondo date prefissate e, di norma, così individuate:
 - ultimo mercoledì del mese di novembre;
 - ultimo mercoledì del mese di maggio.
4. I posteggi che si rendono liberi in virtù delle miglitorie attuate sono contestualmente assegnabili agli altri operatori, secondo il normale ordine in graduatoria.
5. Le opzioni di posteggio attuate per miglitoria, una volta indicate dall'operatore, non consentono il ripristino dell'assegnazione originaria di posteggio, se non attraverso le ordinarie possibilità previste dalle norme di legge e regolamentari.
6. L'ora e la sede di svolgimento delle assegnazioni di posteggio per miglitoria sono rese note, agli effetti di legge, mediante apposito avviso pubblico da esporsi all'Albo Pretorio del Comune almeno 15 giorni prima della data prefissata.
7. Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni correlate:
 - al divieto di detenere in concessione più di due posteggi nell'ambito dello stesso mercato;
 - all'individuazione dei settori e delle specializzazioni merceologiche.
8. Gli spostamenti per miglitoria riferibili ai posteggi riservati ai produttori agricoli, sono effettuati in via diretta, su richiesta del soggetto interessato, non applicandosi le disposizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 5

Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi

1. I posteggi liberi in quanto non assegnati o temporaneamente non occupati per assenza del titolare, sono assegnati giornalmente sulla base dei criteri stabiliti al punto 2, lett. d) della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, privilegiando, in caso di ulteriore parità, gli operatori totalmente sprovvisti o con il minor numero di posteggi nei mercati di ambito comunale ed in caso di ulteriore parità, procedendo a sorteggio.
2. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 1, si intende per dante causa il soggetto che, per primo, ha ceduto in proprietà o in gestione l'azienda.
3. Non possono in ogni caso concorrere all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, gli operatori:
 - già concessionari, anche di un solo posteggio, nell'ambito di uno stesso mercato;
 - sprovvisti dell'autorizzazione in originale.
4. La procedura di assegnazione ha inizio decorsi 30 minuti dall'orario prestabilito per l'inizio delle vendite e non viene in ogni caso attuata per più di una volta nell'arco della stessa giornata.

Art. 6

Scambio consensuale dei posteggi

1. È ammesso, nell'ambito dello stesso mercato, lo scambio consensuale dei posteggi, secondo le modalità stabilite al punto 2, lett. h) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368

del 1999 e nel rispetto della condizione stabilita al comma 2.

2. Lo scambio consensuale dei posteggi non è ammesso per i posteggi per i quali non sia decorso almeno un anno dalla loro formale assegnazione in concessione, se avvenuto ai sensi del presente articolo.

3. Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato sulla domanda congiunta degli operatori interessati.

4. L'autorizzazione allo scambio consensuale dei posteggi implica:

- il mero adeguamento delle autorizzazioni e delle concessioni, sulle quali saranno annotati gli estremi identificativi dei nuovi posteggi;
- conseguentemente, la permanenza della titolarità della concessione, che resta immutata nella sua validità, in capo ai soggetti originari.

Art. 7

Ampliamento del posteggio

1. L'ampliamento dei posteggi può avvenire:

- attraverso l'acquisizione di posteggio da parte dell'operatore o degli operatori contigui, secondo i criteri stabiliti al punto 2 lett. 1) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, semprechè l'operazione non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata;
- per iniziativa dell'Amministrazione Comunale, a seguito dell'ampliamento dell'area di mercato o soppressione di posteggi non assegnati in concessione, fermo restando il limite di 80 metri quadrati previsto dai criteri richiamati al comma 1.

2. Nella fattispecie di cui al c. 1 lett. b), l'ampliamento dei posteggi contigui all'area resa disponibile, è rimesso, facoltativamente, agli operatori che ne sono concessionari.

3. L'acquisizione, qualora interessi più di un operatore, di un posteggio contiguo ai fini dell'ampliamento dei propri posteggi, avviene sulla base delle modalità seguenti:

- costituzione, da parte degli operatori, di un nuovo soggetto giuridico, di tipo societario, nel quale potranno essere conferite o meno le rispettive aziende, fatto salvo, in quest'ultimo caso, che sia comunque rispettato il limite di due posteggi di cui all'art.2 comma 2 della Legge Regionale n. 12 del 1999;
- l'acquisizione, da parte del soggetto di cui alla lett. a), del ramo d'azienda atto a consentire il subingresso nell'autorizzazione e nella relativa concessione di posteggio;
- rinuncia dei titoli acquisiti a favore del Comune, finalizzata all'ampliamento dei posteggi contigui interessati, da prodursi contestualmente alla richiesta di subingresso.

4. Resta inteso:

- che l'entità degli ampliamenti complessivamente conseguibili dagli operatori interessati non potrà eccedere, oltrechè il limite di cui al punto 2, lett. h) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, la superficie del posteggio rinunciato;
- che è ammessa la possibilità, da parte degli operatori interessati, di richiedere al Comune in via preliminare, l'accertamento delle condizioni tecniche di fattibilità dell'intervento, dovendosi considerare la risposta positiva come impegnativa per il Comune stesso.

5. E' fatta salva la possibilità di autorizzare l'ampliamento del posteggio fino ad 80 mq. , su richiesta dell'operatore interessato, a prescindere dall'acquisizione del posteggio limitrofo, semprechè ne sussistano le condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata.

Art. 8

Gestione del registro delle presenze maturate

1. E' confermata la validità delle graduatorie esistenti all'entrata in vigore della legge n. 12 del 1999 ed aggiornamenti successivi.
2. Il registro delle presenze è aggiornato:
 - a) alle date del 31 gennaio e 31 luglio, ai fini dell'assegnazione dei posteggi in concessione decennale;
 - b) al mercato antecedente, agli effetti dell'assegnazione giornaliera dei posteggi liberi.
3. Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sui mercati, è necessaria la presenza dell'operatore oppure, di suo dipendente o di collaboratore familiare, in ogni caso muniti dell'autorizzazione in originale su cui imputare le presenze.
4. Qualora l'operatore risulti temporaneamente assegnatario di posteggio e non provveda ad occuparlo o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite, la sua presenza è annullata a tutti gli effetti, salvo cause di comprovata forza maggiore.
5. A decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 12 del 1999, la mancata presenza per tre anni consecutivi in un mercato, comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, nonché il rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 9, commi 3, 4 e 5.

Art. 9

Gestione presenze ed assenze dei concessionari di posteggio

1. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 comma 2, lett. b) della legge regionale n. 12 del 1999, non si considerano:
 - le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, semprechè gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari di posteggio nel mercato ;
 - le assenze maturate sui mercati straordinari;
 - le assenze maturate nei mercati infrasettimanali il cui svolgimento dovesse coincidere con una giornata festiva, compresa la festività del Patrono.
2. E' invece considerata assenza a tutti gli effetti la cessazione dell'attività di vendita prima dell'orario prefissato.
3. I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza e servizio militare , non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, semprechè siano debitamente giustificati entro il 30° giorno successivo alla prima assenza, valendo, in caso contrario, quanto previsto al comma successivo.
4. Qualora non sia rispettato il termine di cui al comma 3, l'assenza si considera giustificata, unicamente, dalla data alla quale è prodotta la documentazione inerente.
5. Nel caso di assenza per malattia o gravidanza, la certificazione medica deve contenere l'esplicita indicazione di inabilità al lavoro ed il relativo periodo.
6. Nel caso di società, l'assenza è giustificata anche nel caso in cui l'inabilità al lavoro riguardi un solo socio o il legale rappresentante.

Art. 10

Aggiornamento presenze a seguito del rilascio di autorizzazione

1. Agli effetti dell'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 12 del 1999, è assegnato un termine non inferiore a 30 e non superiore a 60 giorni, entro il quale l'interessato o chi per lui, deve provvedere al ritiro dell'autorizzazione e della relativa concessione, fermo restando:

- a) che il ritiro dei titoli predetti determina, automaticamente, l'azzeramento delle presenze utilizzate ai fini dell'assegnazione degli stessi, anche nel caso in cui l'interessato non dovesse provvedere successivamente a dare inizio all'attività, con conseguente revoca dell'autorizzazione;
- b) che il mancato ritiro dei titoli autorizzativi comporta, diversamente:
- l'automatica decadenza dell'assegnazione;
 - il contestuale mantenimento, in capo all'interessato, delle presenze rese ai fini dell'assegnazione.

Art. 11

Disposizioni in materia di subingresso

1. Agli effetti dell'applicazione delle norme in materia di trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda. È consentita la continuazione dell'attività sempreché il subentrante abbia provveduto alla presentazione di regolare richiesta di volturazione dell'autorizzazione e della relativa concessione.
2. Nel caso di subingresso per causa di morte, è consentito agli eredi previa effettuazione dello stesso adempimento di cui al comma 1, di continuare nell'esercizio dell'attività anche in mancanza dei requisiti professionali, se richiesti, per un periodo comunque non superiore a sei mesi dalla morte del dante causa.
3. E' fatta salva la possibilità, da parte degli eredi, di trasferire ad altri anche prima del conseguimento dei requisiti professionali richiesti, la proprietà o la gestione dell'azienda.

Art. 12

Obbligo di esibire l'autorizzazione

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge Regionale n. 12 del 1999, è fatto obbligo di esibire l'autorizzazione in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Sez. 2 Produttori agricoli

Art. 13

Determinazione posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Qualora il numero di posteggi riservati ai produttori agricoli risulti eccedente rispetto alla percentuale del 2 per cento stabilita all'art.6, comma 8, della Legge Regionale n.12 del 1999 e per gli stessi sia stata attivata per tre volte, con esito negativo, la procedura di assegnazione, si procede alla soppressione dei posteggi medesimi, riservando gli spazi residui disponibili, nell'ordine:
- a) all'ampliamento di posteggi riservati ai produttori agricoli e regolarmente concessionari, semprechè i rispettivi concessionari ne abbiano interesse;
 - b) alla realizzazione di migliori condizioni di fruibilità e di accessibilità del mercato;
 - c) all'ampliamento dei posteggi esistenti o all'istituzione di nuovi posteggi destinati al commercio su aree pubbliche.

Art. 14

Assegnazione in concessione decennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli

1. L'assegnazione dei posteggi destinati ai produttori agricoli è effettuata, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, della legge regionale n. 12 del 1999 applicando, nell'ordine, i seguenti criteri:
- a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato, semprechè rilevate o documentabili dall'interessato;
 - b) maggiore anzianità di attività dell'operatore, da intendersi come periodo di validità ininterrotto dell'abilitazione a vendere, presso il proprio fondo o in altro luogo, la propria produzione agricola.
2. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo, non è richiesta la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione ma, unicamente, presso l'Albo Pretorio del Comune, di norma, con cadenza semestrale, assegnando un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni per la presentazione delle domande.
3. Non è ammessa la possibilità, da parte del produttore agricolo, di detenere in concessione più di un posteggio nello stesso mercato.
4. Le domande presentate da produttori già titolari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato, sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.
5. L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili:
- a) per incremento del numero di posteggi riservati ai produttori agricoli nell'ambito dello stesso mercato;
 - b) a seguito di istituzione di nuovo mercato;
- è effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui al presente articolo, fermo restando il limite di cui al comma 3.

Art. 15

Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi

1. I posteggi liberi in quanto non assegnati o temporaneamente non occupati per assenza del titolare, sono assegnati giornalmente sulla base dei criteri di cui all'art. 14, comma 1.
2. Non possono in ogni caso concorrere all'assegnazione dei posteggi di cui al comma 1, i produttori già concessionari di posteggio nello stesso mercato.
3. La procedura di assegnazione ha inizio decorsi 30 minuti dall'orario prestabilito per l'inizio delle vendite.

Sezione 3 Disposizioni comuni

Art. 16

Norme in materia di funzionamento dei mercati

- 1.** L'ufficio competente fissa, sentite le Organizzazioni di Categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, gli orari di carico e scarico delle merci e di allestimento delle attrezzature di vendita, compatibilmente con gli orari fissati dal Sindaco per l'esercizio dell'attività di vendita.
- 2.** I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare spazi comuni o riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o ad abitazioni private, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3.
- 3.** In presenza di esigenze particolari e contingenti, i concessionari possono temporaneamente occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, previo rilascio di specifica autorizzazione dell'ufficio competente.
- 4.** Le tende di protezione al banco di vendita possono sporgere sul fronte delle corsie purché ad un'altezza dal suolo non inferiore a 2 metri, fermo restando che deve essere in ogni caso garantito il transito dei mezzi autorizzati.
- 5.** È vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto al comma 6.
- 6.** È permesso l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, compact disk, così come può essere effettuata la dimostrazione di giocattoli sonori e la vendita con "battitore", sempreché il volume delle apparecchiature sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
- 7.** È consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.
- 8.** È fatto obbligo ai concessionari di posteggio di mantenere in ordine lo spazio occupato e di provvedere, a fine di vendita, al deposito di eventuali rifiuti negli appositi contenitori.
- 9.** Entro il 30 novembre di ogni anno, sentite le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, è fissato il calendario dei mercati, anticipati, posticipati o soppressi, conseguentemente alla concomitanza della normale giornata di mercato con un festivo.
- 10.** I mercati straordinari sono effettuati su proposta delle Associazioni di cui al comma 9, compatibilmente con le esigenze connesse all'utilizzo delle aree sede di mercato.
- 11.** In caso di rinuncia alla concessione di un posteggio identificabile come box o vano in muratura, gli effetti dell'atto dimissivo si producono soltanto a partire dalla data di effettiva restituzione al Comune della disponibilità del posteggio medesimo, libero da cose.
- 12.** Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria ed annonaria provvedono, per quanto di rispettiva competenza, l'Azienda U.S.L. e la Polizia Municipale.
- 13.** Ai fini del razionale utilizzo delle aree di mercato e della salvaguardia della sua migliore funzionalità per i consumatori, è data facoltà alla Polizia Municipale d'intesa con l'ufficio competente alla loro gestione, di provvedere al temporaneo spostamento di operatori, rispetto ai posteggi loro assegnati, nei seguenti casi:
 - a) qualora il numero di operatori presenti sia inferiore al 50 per cento di quelli assegnati di posteggio in concessione;
 - b) a prescindere dalla soglia di cui alla precedente lett. a) qualora uno o più operatori, vengano comunque a trovarsi, in virtù delle assenze di altri operatori, in posizioni del tutto marginali o isolate rispetto agli operatori regolarmente presenti.
- 14.** L'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, avviene, di norma, nel

rispetto dei seguenti indirizzi:

- a) disponendo il trasferimento limitatamente alla giornata di mercato o parte di essa;
- b) garantendo all'operatore uno spazio di dimensioni non inferiori a quello proprio del posteggio di cui lo stesso è concessionario;
- c) favorendo l'aggregazione spaziale del maggior numero di operatori presenti;
- d) nell'ambito dei mercati straordinari e di quelli prolungati in quanto ad orario di vendita.

Art. 17

Circolazione nelle aree di mercato

1. Nelle fasce orarie prefissate per l'allestimento dei banchi, per l'effettuazione delle vendite e per lo sgombero dell'area, è vietato il transito di tutti i veicoli, comprese le biciclette se non condotte a mano, diversi da quelli degli operatori del mercato e dai mezzi di pronto intervento.
2. E' vietata la sosta dei veicoli nell'area di mercato, al di fuori dei posteggi.
3. Il divieto di cui al comma 1 si applica, limitatamente all'orario prefissato per le vendite, anche ai mezzi dei fornitori.

Art. 18

Durata delle concessioni

1. Le concessioni sono rilasciate con validità decennale e sono tacitamente rinnovabili alla scadenza per uguale periodo.

Art. 19

Canone per la concessione dei posteggi

1. Il canone per la concessione dei posteggi è determinato con provvedimento a parte, sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 20

Determinazione degli orari

1. Ai sensi dell'art. 28 comma 12 del decreto legislativo n. 114 del 1998, l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco sulla base:
 - a) degli indirizzi regionali di cui al punto 3 della deliberazione della Giunta Regionale n. 12 del 1999;
 - b) realizzando ogni opportuno coordinamento con la disciplina degli orari stabilita per le attività commerciali in sede fissa.
2. L'orario di vendita è, in ogni caso, lo stesso per tutti gli operatori del mercato, a prescindere dalle merceologie trattate.

Art. 21

Applicazione disposizioni di carattere igienico-sanitario

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di carattere igienico – sanitario, è fatto riferimento alle vigenti norme legislative e regolamentari.
2. Resta inteso, salvo quanto non sia espressamente stabilito da norme di rango superiore, che

il rilascio dei titoli abilitativi sotto il profilo igienico-sanitario, non condiziona il rilascio dell'autorizzazione amministrativa di cui all'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 114 del 1998 ma, eventualmente, l'esercizio dell'attività.

Art. 22

Diritto di accesso agli atti amministrativi

1. Nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il diritto di accesso agli atti amministrativi, deve essere in ogni caso garantito agli operatori ed a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ivi compresi soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni, comitati o altre forme, di accedere:

- a) al registro delle presenze maturate sui mercati;
- b) alla graduatoria dei titoli di posteggio e di cui al punto 7 della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999.

2. Agli stessi fini di cui al comma 1, l'ufficio comunale competente è tenuto a predisporre una planimetria, da tenersi costantemente aggiornata, nella quale siano indicati, per ogni singolo mercato:

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- il numero, la dislocazione, la tipologia ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
- i posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e di quelli assegnati ai produttori agricoli;
- la destinazione dei posteggi sotto il profilo merceologico;
- i posteggi assegnati in concessione e quelli non assegnati;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

Art. 23

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente Capo I si applicano alla generalità dei mercati, semprechè compatibili con le disposizioni dettate per i singoli mercati e di cui al successivo Capo II .

Capo II

Disposizioni concernenti i singoli mercati

Sezione 1

Localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologiche del Mercato della Domenica a Bertinoro Centro

Art. 24 *Caratteristiche dei Mercati*

1. Le caratteristiche del mercato sono le seguenti:
 - classificazione: mercato a merceologia alimentare e non alimentare;
 - svolgimento: annuale, nella giornata di domenica;
 - ubicazione: Piazzale Largo Cairoli ;
 - superficie complessiva dell'area: mq. 1.300 ;
 - superficie complessiva dei posteggi: mq. 485 ;
 - totale posteggi: n. 16 di cui n. 13 riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (suddivisi in n. 3 posteggi relativi alla tipologia alimentare ed i restanti relativi alla tipologia non alimentare) e n.3 riservati a produttori agricoli;
 - riguardo alla tipologia della struttura , trattasi di posteggi su area scoperta.
2. Le caratteristiche del mercato, sono riportate nella planimetria Allegato 1 nella quale sono indicati:
 - a) l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - b) il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
 - c) i posteggi assegnati in concessione e quelli non assegnati;
 - d) la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

Localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologie del Mercato del Lunedì a S. Maria Nuova

1. Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono i seguenti:
 - a) classificazione : mercato a merceologia alimentare e non alimentare;
 - b) svolgimento del mercato: annuale;
 - c) ubicazione: Piazzale Anita Garibaldi;
 - d) superficie complessiva del mercato: mq. 1300;
 - e) superficie complessiva dei posteggi: mq. 439;
 - f) totale posteggi : n. 15, di cui n. 13 riservati ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche (suddivisi in n. 3 posteggi relativi alla tipologia alimentare e n. 10 relativi alla tipologia non alimentare) e n. 2 riservati ai produttori agricoli;
 - g) riguardo alla tipologia della struttura, trattasi di posteggi su area scoperta;
 - h) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria Allegato 2 nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la superficie complessiva,
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi,
 - i posteggi assegnati in concessione e quelli non assegnati,
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

Sezione 2
Posteggi isolati

Art. 25
Caratteristiche dei posteggi

1. L'ubicazione, le caratteristiche dimensionali, merceologiche e tipologiche dei posteggi isolati sono le seguenti:

a) **posteggi a merceologia esclusiva, specializzazione “ prodotti ittici ”.**

- **posteggio n. 1**

tipologia del posteggio: annuale, nella giornata del venerdì ;

ubicazione: Piazzale Anita Garibaldi – S.Maria Nuova ;

dimensioni: mq.16 ;

tipologia della struttura : unità mobile .

- **posteggio n. 2**

tipologia del posteggio : annuale , nella giornata del mercoledì;

ubicazione: Piazza A. Colitto – Fratta Terme ;

dimensioni: mq. 16 ;

tipologia della struttura: unità mobile .

- **posteggio n. 3**

tipologia del posteggio : annuale, nella giornata del giovedì ;

ubicazione: Via Bologna – Capocolle ;

dimensioni: mq. 16;

tipologia della struttura: unità mobile.

b) **posteggi a merceologia di tipo alimentare**

- **posteggio n. 4**

tipologia del posteggio: annuale, in occasione della Fiera di S. Caterina (25 novembre);

ubicazione: Piazza Libertà – Bertinoro;

dimensioni: mq. 40;

tipologia della struttura: unità mobile.

Sezione 3

Chioschi per la vendita di piadina romagnola e crescioni

Art. 26
Caratteristiche dei posteggi

1. L'ubicazione, le caratteristiche dimensionali, merceologiche e tipologiche dei posteggi isolati, a merceologia esclusiva, specializzazione “ *piadina romagnola semplice e farcita, crescioni, bevande analcoliche escluso caffè*”, sono le seguenti:

posteggio n° 1

tipologia: annuale

ubicazione: Parcheggio di Largo Cairoli 5/A - Bertinoro -

superficie: mq. 30
struttura: chiosco

posteggio n° 2

tipologia: annuale
ubicazione: Viale Carducci n° 9/D - Bertinoro -
superficie: mq. 30
struttura: chiosco

posteggio n° 3

tipologia: annuale
ubicazione: Via Molino Bratti n° 9 - Capocolle –
superficie: mq. 30
struttura: chiosco

posteggio n° 4

tipologia: annuale
ubicazione: Via S.Croce 4072 angolo via Pablo Neruda – S.Maria Nuova -
superficie: mq. 30
struttura: chiosco

posteggio n° 5

tipologia: annuale
ubicazione: Via G.Deledda n° 60 (area verde) – Fratta Terme –
superficie: mq. 30
struttura: chiosco

posteggio n° 6

tipologia: annuale
ubicazione: v.le Carducci n. 26
superficie: mq. 30
struttura: chiosco

posteggio n° 7 - Nuova istituzione

tipologia: annuale
ubicazione: Via Chiusa (area verde) – S.Pietro in Guardiano –
superficie: mq. 30
struttura: chiosco

posteggio n°8 - Nuova istituzione

tipologia: annuale
ubicazione: via Consolare – Panighina
superficie: mq. 30
struttura: chiosco

2. I posteggi di cui al comma 1 sono destinati, sulla base dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, alla vendita, in via esclusiva, dei seguenti prodotti: piadina romagnola semplice farcita, crescioni, bevande analcoliche, birra, escluso caffè e bevande alcoliche ai sensi dell' art. 176 c. 1 del R.D. n. 635 del 06/05/1940

3. Le caratteristiche dei chioschi devono essere conformi a quelle definite nel progetto guida di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 28.02.89 .
4. E' data facolta' agli assegnatari dei posteggi di cui al comma 1, di richiedere l'ampliamento della superficie del posteggio, fino al dimensionamento massimo complessivo di mq. 50, allo scopo di allestire l'area con attrezzature per la sosta ed effettuare, conseguentemente, avendone i requisiti soggettivi, l'attività di somministrazione relativamente agli stessi prodotti di cui al comma 3.
5. Resta inteso che l'autorizzazione all'ampliamento del posteggio potrà essere concessa, a mezzo di modifica del comma 1 del presente articolo, compatibilmente con il rispetto delle norme che saranno al momento vigenti.
6. L'attività dei posteggi isolati di cui al comma 1, ha svolgimento annuale o stagionale, nelle giornate feriali e festive, fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di orari di vendita.

Art. 27

Applicabilità disposizioni di cui al Capo I

1. Le disposizioni di cui al precedente Capo I sono applicabili, in particolare:
 - a) all'art. 2, commi 1, 2 e 3 , considerando ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 1, lett. a) e b), l'assegnazione di altri posteggi in ambito comunale;
 - b) agli artt. 11, 12, 16, 18, 19, 20, 21 e 22.

TITOLO II°

FIERE

Capo I

Disciplina generale delle Fiere

Art.28

Classificazione delle fiere

1. Le fiere sono classificate sulla base delle definizioni di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 12 del 1999, così come ulteriormente specificate al comma 2.
2. Le fiere sono così classificate:
 - a) Fiere ordinarie, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2 per cento dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche ;
 - b) Fiere a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati:
 - per settori merceologici;
 - per specializzazioni merceologiche;
 - per settori e per specializzazioni merceologiche;
 - c) Fiere straordinarie, quando non è previsto, all'atto della loro istituzione, che si svolgano per un numero di edizioni complessivamente superiore a due e con le stesse modalità.
3. In caso di superamento del numero di edizioni di cui al comma 2, lett. c), si applicano integralmente, a partire dalla terza edizione, le disposizioni che regolano le fiere in via ordinaria.
4. Agli effetti di cui al comma 1, si intendono:
 - per settori merceologici , i settori alimentare e non alimentare;
 - per specializzazioni merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori.

Art. 29

Disciplina delle fiere straordinarie

1. Nelle fiere straordinarie, l'assegnazione dei posteggi è effettuata temporaneamente, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'art. 33, commi 2 e seguenti e può essere riferibile ad una o entrambe le edizioni previste.
2. Le presenze maturate nell'ambito delle fiere straordinarie sono considerate valide, a tutti gli effetti, ai fini dell'assegnazione del posteggio in concessione decennale, semprechè si provveda alla loro definitiva istituzione.
3. L'effettuazione delle fiere straordinarie può avvenire anche su iniziativa di soggetti privati, mediante presentazione di un progetto in cui debbono essere di norma esplicitati:
 - a) le finalità dell'iniziativa;
 - b) i settori o le specializzazioni merceologiche;
 - c) le aree richieste e la loro localizzazione;
 - d) le modalità di allestimento delle aree e le caratteristiche delle attrezzature di vendita;
 - e) il numero dei posteggi ed il relativo dimensionamento.
4. I progetti di cui al presente comma 3, debbono pervenire al Comune almeno 150 giorni prima dello svolgimento previsto per la manifestazione.

Art. 30

Assegnazione posteggi in concessione decennale

1. L'assegnazione dei posteggi in concessione decennale, è effettuata sulla base dei criteri stabiliti al punto 2, lett. c) della deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368, stabilendo, in caso di parità, che siano privilegiati gli operatori sprovvisti di posteggio nell'ambito della stessa fiera ed in caso di ulteriore parità, procedendo a sorteggio.

2. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 1, si intende per dante causa il soggetto che, per primo, ha ceduto in proprietà o in gestione l'azienda.

3. La disponibilità di posteggi liberi è resa nota, oltrechè a mezzo di pubblicazione sul bollettino Ufficiale della Regione, con avviso pubblico da esporsi all'Albo Pretorio del Comune ed in ogni altro luogo pubblico utile allo scopo, in cui siano esplicitati i termini ed ogni altra eventuale modalità da osservarsi ai fini delle domande di assegnazione.

4. L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili:

- per incremento del numero di posteggi della fiera;
- per istituzione di una nuova fiera;

è effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui al presente articolo.

5. L'assegnazione dei posteggi, a qualunque titolo effettuata, avviene:

- nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinate;
- previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle miglorie di cui all'articolo 4.

Art. 31

Prima assegnazione dei posteggi in concessione decennale: disciplina transitoria

1. Il termine ultimo entro il quale gli operatori potranno avvalersi della facoltà prevista dal combinato disposto dell'art. 8, comma 5, della legge regionale n. 12 del 1999 e del punto 4, lett. f) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, è fissato in 365 giorni a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione con la quale è approvato il presente regolamento.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, si procederà, per i posteggi ancora liberi, ad attivare, in via diretta, la procedura di cui al precedente art. 30, per la loro assegnazione in concessione decennale.

3. Agli effetti dell'applicazione della disciplina transitoria di cui al presente articolo, la procedura di cui al precedente art. 30 è attivata per i posteggi che risultassero ancora liberi successivamente all'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2.

4. Ai fini dell'applicazione della norma prevista dall'art.8, comma 5, della legge regionale n. 12 del 1999, si considera la partecipazione alle fiere svoltesi nel periodo dal 29 giugno 1996 al 28 giugno 1999.

Art. 32

Assegnazione secondo posteggio

1. Ai fini dell'assegnazione, in concessione decennale o in via temporanea, di un secondo posteggio, si applicano all'operatore già titolare di un posteggio in concessione decennale, gli stessi criteri validi per gli operatori non titolari di posteggio.

2. Agli effetti di cui al comma 1 ed in relazione alle disposizioni di cui al punto 4, lett. e) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, valgono, unicamente le presenze effettive maturate dall'operatore in virtù dell'assegnazione temporanea del secondo posteggio.

Art. 33
Assegnazione temporanea dei posteggi

1. I posteggi non ancora assegnati in concessione decennale, sono utilizzati:
 - a) per consentire la partecipazione alla fiera degli operatori non titolari di posteggio;
 - b) per l'assegnazione di un secondo posteggio agli operatori già titolari di concessione decennale per un posteggio.
2. Si applicano, ai fini dell'assegnazione temporanea di cui al comma 1, le modalità ed i criteri stabiliti al punto 4, lett. a) e c) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, privilegiando gli operatori che non risultino titolari di posteggio nell'ambito della stessa fiera, e procedendo a sorteggio in caso di parità.
3. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al precedente comma 2, si intende per dante causa il soggetto che, per primo, ha ceduto in proprietà o in gestione l'azienda.
4. La graduatoria è affissa all'albo comunale almeno 15 giorni prima della data di assegnazione dei posteggi ed in ogni caso, dello svolgimento della fiera.
5. Nel periodo immediatamente antecedente lo svolgimento della manifestazione e comunque, in data successiva di almeno 10 giorni a quella di esposizione della graduatoria, gli operatori sono convocati secondo l'ordine di graduatoria, ai fini della indicazione del posteggio prescelto, fra quelli disponibili, e della contestuale assegnazione del posteggio medesimo.
6. Agli effetti di cui al comma precedente, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale o del legale rappresentante se trattasi di società, oppure, di dipendente, collaboratore familiare o incaricato con delega.
7. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro 30 minuti dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, semprechè presente.
8. Qualora, esaurita la graduatoria, risultassero posteggi ancora vacanti, gli stessi non sono assegnati.

Art. 34
Gestione del registro delle presenze maturate

1. E' confermata la validità delle graduatorie esistenti all'entrata in vigore della legge n. 12 del 1999 ed aggiornamenti successivi.
2. Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sulle fiere, si considera, esclusivamente, la effettiva partecipazione alla manifestazione.
3. L'operatore assegnatario di posteggio che non provveda ad occuparlo o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite, è considerato assente.
4. A decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale n. 12 del 1999, la mancata presenza per 3 anni consecutivi in una fiera, comporta l'azzeramento delle presenze maturate sulla base delle autorizzazioni in virtù delle quali si era in precedenza effettuata la partecipazione.
5. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli operatori titolari di concessione decennale di posteggio nell'ambito della fiera di cui trattasi, ai fini dell'assegnazione, in forma temporanea, del secondo posteggio.

Art. 35
Gestione presenze e assenze dei concessionari di posteggio

1. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, lett. c) della legge regionale n. 12 del 1999, non si considerano le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, semprechè gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari di posteggio nella fiera.
2. I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza e servizio militare, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, semprechè siano debitamente giustificati entro il 30° giorno successivo alla prima assenza, valendo, in caso contrario, quanto previsto al comma successivo.
3. Nel caso di società, l'assenza è giustificata anche se l'inabilità al lavoro riguarda un solo socio o il legale rappresentante.
4. Qualora non sia rispettato il termine di cui al comma 2, l'assenza si considera giustificata, unicamente, dalla data alla quale è prodotta la documentazione inerente.

Art. 35-bis
Revoca della concessione

1. La concessione decennale per l'occupazione del posteggio è revocata alla seconda assenza nell'ambito di tre manifestazioni consecutive.
2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al precedente art. 35.

Art. 36
Applicabilità altre disposizioni

1. Valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite per i mercati e di cui al precedente Titolo I.

Art. 37
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente Capo I si applicano alle generalità delle fiere, fatte salve le disposizioni dettate per le singole manifestazioni e di cui al successivo Capo II.

Capo II
Disposizioni concernenti le singole fiere

Sezione I
Festa dell'Ospitalità

Art. 38
Data e giorni di svolgimento

1. La “ Fiera dell’Ospitalità” si svolge la 1^a domenica del mese di settembre di ogni anno.

Art. 39
Localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologiche

1. L’ubicazione della Fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono i seguenti:
- a) ubicazione : Piazza Guido del Duca – Piazza della Libertà ;
 - b) superficie complessiva dell’area : mq. 1.000 ;
 - c) superficie complessiva dei posteggi: mq. 300 ;
 - d) numero totale dei posteggi: n. 10 da mq. 30, così suddivisi: n. 6 posteggi in Piazza G. del Duca (di cui n. 2 di tipologia alimentare e n. 4 di tipologia non alimentare) e n. 4 posteggi per produttori agricoli di cui alla Legge 59/1963 in Piazza della Libertà,;
 - e) le caratteristiche della Fiera sono riportate nella planimetria di cui all’**Allegato 4** nella quale sono indicati:
 - l’ubicazione dell’area;
 - il numero, la dislocazione e la numerazione progressiva dei posteggi.

Art. 40
Specializzazioni merceologiche

1. E’ ammessa, nell’ambito della Fiera, la vendita di prodotti rientranti nelle sottoindicate specializzazioni merceologiche:
- frutta secca e conservata, pasticceria fresca e conservata, gelati, dolci freschi e conservati;
 - piccola pelletteria (portafogli, borse, cinture, guanti, articoli simili) cravatte e foulard;
 - pizzi e ricami, tele stampate a ruggine;
 - radioline, musicassette, piccoli elettrodomestici (affilacoltelli, tritaverdure , articoli simili), piccoli casalinghi, piccola ferramenta per uso domestico;
 - arte e antiquariato;
 - oggetti dell’artigianato;
 - bigiotteria;
 - orologeria;
 - strumentazione scientifica;
 - chincaglieria;
 - giocattoli e modellismo.

Sezione 2
Sagra dei limoni

Art. 41

Data e giorni di svolgimento

1. La “ **Sagra dei Limoni** “ si svolge ogni anno in concomitanza con la domenica dell’Ascensione .

Art. 42

Localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologiche

1. L’ubicazione della Sagra, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi , sono i seguenti:

- a) ubicazione: Via Lago area parrocchiale;
- b) superficie complessiva dell’area: mq. 300;
- c) superficie complessiva dei posteggi: mq. 240 ;
- d) numero totale dei posteggi: n.4 da mq. 15 (tipologia alimentare) e n. 6 da mq. 30 (dei quali n. 3 di tipologia alimentare e n. 3 di tipologia non alimentare);
- e) i posteggi sono riservati ai titolari di autorizzazioni di commercio su aree pubbliche ed ai produttori agricoli di cui alla Legge n. 59/1963;

Art. 43

Specializzazioni merceologiche

1. E’ ammessa nell’ambito della Sagra, la vendita dei prodotti sottoelencati:

- frutta fresca , nella fattispecie limoni, frutta secca e conservata;
- pasticceria fresca e conservata, gelati, dolci freschi e conservati;
- piccola pelletteria (portafogli, borse, cinture, scarpe, guanti, articoli simili) cravatte e foulard;
- pizzi e ricami, tele stampate a ruggine;
- giocattoli e modellismo;
- chincaglieria;
- arte ed antiquariato;
- bigiotteria;
- Radioline, musicassette , cd ed affini.

TITOLO III

DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 44
Zone vietate al commercio itinerante

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato:
 - a) nel Centro Storico, così come individuato negli strumenti urbanistici vigenti;
 - b) in prossimità delle aree destinate allo svolgimento dei mercati;
 - c) nelle strade classificate, ai sensi del vigente codice della strada, nelle tipologie sottoriportate:
 - autostrade;
 - strade extraurbane principali (provinciali) ;
 - strade extraurbane secondarie;
 - strade urbane di scorrimento;

E' comunque vietata la vendita su aree private.

2. Nelle strade urbane di quartiere e nelle strade locali, ove è di norma consentito l'esercizio dell'attività, la sosta dei veicoli può essere effettuata, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di circolazione stradale.

3. L'ufficio competente predispone una mappa del territorio comunale, da tenere a disposizione di chiunque vi abbia interesse, ove sono indicate le zone inibite all'esercizio del commercio in forma itinerante.

Art. 45
Modalità di esercizio del commercio in forma itinerante

1. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art.3, comma 4, lett. b) della legge regionale n. 12 del 1999, è fatto divieto all'operatore di porre la merce a contatto con il terreno o di esporla avvalendosi di banchi o altre attrezzature poste al suolo.

Art. 46
Vendite a domicilio

1. Le vendite al domicilio del consumatore, nonché all'interno dei locali ove questi si trovi per motivi di studio, di cura, di intrattenimento e svago, sono consentite su tutto il territorio comunale.

Art. 47
Applicabilità altre disposizioni

1. Ai fini della disciplina del commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite per i mercati e di cui al precedente Titolo I, in particolare, gli artt. 11, 12, 20 e 21 nonché i richiami delle ordinanze sindacali relative agli orari di vendita.

TITOLO IV
SANZIONI

Art. 48
Regime sanzionatorio

1. Le violazioni alle prescrizioni di cui al presente regolamento, quando non comportino infrazioni penali, o violazioni a norme altrimenti sanzionate dalla normativa statale e regionale, sono punite con la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 1.000.000 .
2. E' data facoltà alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 107 del Tulcp approvato con regio decreto n. 383 del 1934, di stabilire le somme da pagarsi a titolo di oblazione per singole violazioni o per gruppi omogenei di violazioni.
3. Laddove per singole violazioni o gruppi di violazioni non sia indicata alcuna somma da pagarsi a titolo di oblazione, quest'ultima deve intendersi non ammessa.
4. L'accertamento, la contestazione e la definizione delle infrazioni amministrative o l'opposizione agli atti esecutivi, sono disciplinati, in via generale, dalla normativa vigente.

Art. 49
Devoluzione dei proventi

1. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni al presente regolamento e per l'inottemperanza ai provvedimenti adottati dal Sindaco per la sua attuazione, spettano al Comune di Bertinoro.

COMUNE DI BERTINORO
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - ATTIVITA' ECONOMICHE

DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
IN ATTUAZIONE AL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 114

TESTO COORDINATO